

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito
con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Ordinanza n. 16 del 7 novembre 2023

**RICOGNIZIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 8 DEL 26 MARZO 2020
"SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA E ONERI ACCESSORI DI TIPO PROCESSUALE".**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti:

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all’art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.;

Richiamati:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”;
- la Legge 208 del 2015 e in particolare l’articolo 1 comma 513 “L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica”;

Visti inoltre:

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la delibera dell’ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione”;

Visti infine:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3 «Tracciabilità dei flussi finanziari» e ss.mm.;

- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamate le proprie ordinanze:

- ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 “Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale” con la quale è stato imputato nel Fondo specifico per le spese legali l’importo complessivo di Euro 120.000,00 ripartito in tre voci, appositamente costituito per far fronte all’ingente mole di contenzioso afferente alla ricostruzione;
- ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 “Ricognizione e integrazione dell’ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 “spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale”

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha dovuto provvedere al pagamento degli oneri derivanti dalle sentenze con conseguente e progressivo riduzione del Fondo;
- che il fondo è stato reintegrato con le entrate relative ai rimborsi ricevuti dal Commissario delegato per spese anticipate a vario titolo nei giudizi in cui è convenuto;

Rilevato, che è stata compiuta un’analisi e valutazione del contenzioso in essere e dei giudizi futuri che potrebbero coinvolgere il Commissario Delegato e che da tale ricognizione, le suddette entrate ricevute non risultano sufficienti a coprire i costi previsti e pertanto, è necessario incrementare le risorse di un ulteriore importo complessivo pari ad Euro 200.000,00;

Ritenuto di raggruppare in un’unica voce di spesa l’articolazione del fondo prevista con ordinanza 19/2018, al fine di facilitarne la gestione ed il controllo; pertanto, la ripartizione in:

voce 1: “spese legali di soccombenza”;

voce 2: “spese processuali per Consulenze Tecniche di Parte e/o Consulenze Tecniche di Ufficio nelle procedure di contenzioso”;

voce 3: “imposte di bollo e di registro, spese di notifica eventuali, contributi unificati eventuali e altri oneri accessori”

non sarà più indicata nei prossimi provvedimenti di liquidazione delle spese legali di soccombenza ed oneri accessori processuali;

Tenuto conto dell’alea di soccombenza, ad oggi è da ritenere congruo l’incremento con ulteriori Euro 200.000,00 del fondo “spese legali di soccombenza e oneri accessori” (i.e. consulenze tecniche di ufficio e di parte, imposta di registro, imposte di bollo, ecc.);

Dato atto che le risorse finanziarie aggiuntive programmate con il presente provvedimento pari ad Euro 200.000,00 trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Richiamati:

- la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;

- l'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed in particolare i commi 6 e 6-bis;
- il D.lgs n. 75 del 25 maggio 2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata istituita l'Agenda regionale per la ricostruzione – sisma 2012, quale soggetto attuatore a supporto del Commissario per la realizzazione dei compiti e delle funzioni previste;

Vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13.3.2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025” e in particolare l'allegato D alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza - Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - Triennio 2023 - 2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 E L.R. 7/2017)”;

DISPONE

1. di raggruppare in un'unica voce di spesa l'articolazione del fondo prevista con ordinanza 19/2018, al fine di facilitarne la gestione ed il controllo; pertanto, non sarà più prevista la ripartizione delle voci 1,2 e 3 nei provvedimenti di liquidazione di spese legali di soccombenza ed oneri accessori;
2. di incrementare il fondo “Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale” per un importo di Euro 200.000,00;
3. di dare atto che le risorse finanziarie aggiuntive programmate con il presente provvedimento pari ad Euro 200.000,00 trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
4. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)